



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.5.2011  
C(2011) 2929 definitivo

**Oggetto: Aiuti di Stato - Italia**  
**Aiuto n. SA.32469 (2011/N)**  
**Metodo di calcolo dell'ESL (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito**

Signor Ministro,

Mi prego informarLa che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla misura in oggetto, dato che essa è compatibile con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito illustrate.

**PROCEDIMENTO**

- (1) Con lettera del 28 gennaio 2011, protocollata il 31 gennaio 2011, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato un metodo di calcolo dell'elemento di aiuto contenuto nei prestiti pubblici.
- (2) Le autorità italiane hanno trasmesso un complemento d'informazioni con lettera protocollata il 23 marzo 2011.

**DESCRIZIONE DEL METODO**

**Titolo**

- (3) Metodo di calcolo dell'ESL (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito.

**Obiettivo**

- (4) Le autorità italiane hanno notificato un metodo di calcolo dell'elemento d'aiuto nella concessione di prestiti agevolati con risorse pubbliche nazionali, regionali o

S.E On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

comunitarie (in prosieguo: il «metodo di calcolo» o il «metodo»), conformemente alle norme dei Programmi di sviluppo rurale nell'ambito delle azioni di ingegneria finanziaria, e ai regolamenti e alle comunicazioni in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo e alimentare:

§ il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001<sup>1</sup> (in seguito: BER);

§ orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013<sup>2</sup> (in seguito: gli orientamenti);

§ regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)<sup>3</sup> (in seguito: GBER).

- (5) Nel caso in cui tale metodo fosse utilizzato nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale, le autorità italiane si sono impegnate a modificare le misure di cui ai PSR per rendere il metodo compatibile anche con gli articoli 49 e 50-52 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)<sup>4</sup>.
- (6) Il considerando 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 precisa che "il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet".
- (7) Il considerando 14 dello stesso regolamento precisa che "i prestiti pubblici sono da considerarsi trasparenti se sono coperti da cauzioni normali e non implicano un rischio anormale, per cui si ritiene che non contengano elementi di garanzia statale".

---

<sup>1</sup> G U L 358 del 16.12.2006.

<sup>2</sup> G U C 319 del 27.12.2006.

<sup>3</sup> G U L 214 del 9.8.2008.

<sup>4</sup> G U L 368 del 23.12.2006.

- (8) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) prevede che "gli aiuti concessi sotto forma di prestiti [*sono considerati trasparenti*] se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione".
- (9) I regimi d'aiuto che prevedono l'intervento di prestiti pubblici pertanto possono essere considerati trasparenti ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 1857/2006 e 800/2008 qualora l'elemento d'aiuto contenuto nel prestito pubblico sia calcolato confrontando il tasso d'interesse pagato al tasso di riferimento adeguato stabilito conformemente alla Comunicazione della Commissione sui tassi di riferimento<sup>5</sup> (di seguito: la Comunicazione).
- (10) Nella forma attuale, e come contemplato dalla presente decisione, questo metodo di calcolo riguarda soltanto i prestiti pubblici concessi mediante ISMEA e che sono complementari rispetto a un prestito bancario concesso a condizioni di mercato per la stessa azione.

### **Beneficiari**

- (11) Potranno beneficiare degli aiuti che potranno essere concessi in forma di prestito agevolato tutte le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese del settore agricolo e agro-industriale. Il numero di potenziali beneficiari è di oltre 1 000 soggetti.

### **L'aiuto**

#### *Forma dell'aiuto*

- (12) Si tratta di prestiti a tassi ridotti.

#### *Durata dell'aiuto*

- (13) Il metodo di calcolo è applicabile fino al 31 dicembre 2020.
- (14) Le autorità italiane si sono impegnate a sospendere l'applicazione del metodo nel caso in cui la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di aggiornamento (in prosieguo: semplicemente "la Comunicazione") non sarà più in vigore o di adattarlo per renderlo compatibile, se necessario, con eventuali modifiche di questa stessa Comunicazione o delle altre basi giuridiche menzionate. Le autorità italiane si sono altresì impegnate a notificare qualunque modifica a questo metodo di calcolo.

### **Principali elementi del metodo di calcolo**

#### *Gestore del fondo (ISMEA)*

---

<sup>5</sup> GU C 14, 19.1.2008.

- (15) L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'unificazione economica dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della "Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina", con decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali.
- (16) L'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti le attività produttive e di mercato.


#### Caratteristiche generali del Fondo

- (17) Il Fondo opera sulla base di una dotazione finanziaria versata da un ente finanziatore (statale o regionale) e diretta all'erogazione di finanziamenti agevolati ad imprese agricole ed agro-alimentari.
- (18) L'ente finanziatore fissa dei vincoli in merito alla natura e alla durata dei finanziamenti oltre che in relazione alle tipologie di soggetti, i settori e le tipologie di operazioni da finanziare, in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.
- (19) L'erogazione dei finanziamenti non avviene direttamente ad opera del Fondo, ma attraverso il ricorso a banche intermediarie, selezionate sulla base di una procedura pubblica periodica aperta a tutti i soggetti bancari.
- (20) I criteri di selezione saranno definiti dal Fondo con riferimento ad alcuni requisiti strutturali quali:
- § il livello di copertura territoriale;
  - § l'ammontare delle erogazioni complessive destinate all'agricoltura rilasciate nell'ultimo periodo di riferimento.
- (21) La selezione sarà effettuata inoltre sulla base delle migliori offerte in merito allo *spread* massimo e minimo applicato alle operazioni per la quota di finanziamento di competenza della banca.
- (22) Le banche selezionate sottoscrivono un accordo con il Fondo, che disciplina i criteri ed i vincoli connessi all'attività, sulla base delle norme del Fondo e degli indirizzi del soggetto finanziatore.

#### Struttura e funzionamento del Fondo

- (23) A ciascun beneficiario è rilasciato un finanziamento in parte a carico del Fondo, in parte a carico della banca. La quota di partecipazione del fondo non potrà superare il 50%.
- (24) La quota del Fondo è rilasciata con un tasso di interesse ridotto, o a tasso zero, mentre la quota bancaria è rilasciata a condizioni di mercato.

- (25) La raccolta delle domande di finanziamento e delle relative informazioni sulle operazioni e sui beneficiari viene effettuata dalle banche. La valutazione tecnica delle domande è di competenza del Fondo o dell'ente finanziatore, che sono responsabili della verifica di compatibilità dell'ammontare di aiuto erogato, calcolato in termini di ESL, con la normativa comunitaria.
- (26) Il Fondo si avvale degli istituti bancari per l'erogazione della propria quota di finanziamento. Le banche provvederanno, sulla base delle modalità tecniche concordate in sede di contratto, all'erogazione della quota di finanziamento di competenza del Fondo ed all'incasso delle relative rate di rimborso per conto del Fondo.
- (27) Il rischio grava sulla banca e sul Fondo in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. Le eventuali garanzie richieste dalla banca erogante a copertura dei rischi dell'operazione proteggono la banca ed il Fondo, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione nell'operazione.



Analisi sulla presenza di aiuto a favore delle banche intermediarie

- (28) Il funzionamento del Fondo consente di escludere l'eventuale presenza di aiuti a favore delle banche per i seguenti motivi:

- § gli istituti di credito erogano la propria quota di finanziamento con risorse proprie e a tasso di mercato;
- § con riferimento alla quota pubblica del finanziamento gli istituti di credito si limitano a trasferire ai beneficiari le somme erogate dal Fondo e a riscuotere le rate di rimborso;
- § il rischio relativo alla parte del finanziamento privato grava esclusivamente sulla banca;
- § la selezione delle banche è attuata sulla base di una procedura pubblica e non discriminatoria, come rammentato al punto 19 della presente decisione;
- § la suddetta procedura è aperta a tutti gli istituti di credito operanti in Italia.

Metodo di calcolo

- (29) Il valore dell'elemento di aiuto secondo il calcolo dell'ESL è calcolato con riferimento alla sola quota pubblica, concessa interamente con risorse pubbliche e ad un tasso agevolato.
- (30) Per ciascuna operazione è calcolato un tasso d'interesse secondo le disposizioni della Comunicazione:
  - § tasso base indicato dalla Commissione con riferimento all'IBOR a un anno (in prosieguo: tasso di base CE);
  - § margine determinato per ciascuna operazione sulla base del rating dell'impresa beneficiaria e delle garanzie offerte (in prosieguo: margine), in conformità con la tabella della Comunicazione.
- (31) Il rating utilizzato per il calcolo è quello applicato dalla banca intermediaria all'impresa beneficiaria. Il rating stabilito dalla banca può essere considerato uno strumento idoneo alla valutazione del rischio di inadempimento del beneficiario gravante sul Fondo che non può mai essere superiore a quello gravante sulla banca con riferimento alla medesima operazione.
- (32) Nel caso di mutuatari che non abbiano situazioni precedenti in materia di crediti, come le nuove imprese (*start-up*), il tasso di base sarà maggiorato di almeno 400 punti base. Le imprese con un rating equivalente alla categoria CCC o inferiore, non potranno essere beneficiarie di finanziamento.
- (33) Il tasso teorico (tT) viene calcolato come segue:
 
$$tT = \text{tasso base CE} + \text{margine}$$
- (34) L'ESL è la differenza tra il tasso teorico di riferimento e il tasso effettivo applicato alla quota pubblica dell'operazione di finanziamento. Il valore sarà attualizzato al

momento dell'erogazione del prestito sulla base del tasso di attualizzazione fissato dalla Comunicazione. L'ESL è dunque il risultato della seguente operazione<sup>6</sup>:

$$ESL = \sum_{n=1}^N (C_{n-1} \times tA) \times \frac{1}{(1+tR)^n}$$

### Componente d'incentivo

- (35) Le autorità italiane hanno confermato che l'utilizzazione del metodo di calcolo in oggetto è subordinata alla decisione positiva della Commissione sulla misura in oggetto e che la concessione dei prestiti sarà possibile soltanto nell'ambito dei regimi che saranno notificati o comunicati alla Commissione conformemente alle norme degli orientamenti o dei regolamenti d'esenzione (BER e GBER).

### VALUTAZIONE DEL METODO DI CALCOLO

- (36) La notifica riguarda il metodo di calcolo utilizzato da ISMEA per stabilire l'elemento d'aiuto nei prestiti agevolati mediante il Fondo di credito. Tale valutazione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda le relazioni tra lo Stato e l'ISMEA.

### Rating dell'impresa

- (37) La Commissione osserva che il rating dell'impresa è basato su una valutazione individuale del rischio rispetto al mutuatario effettuata dalla banca intermediaria. Su questa base i beneficiari sono classificati dalle autorità pubbliche in una delle categorie di rating previste nella Comunicazione. Il rating stabilito dalla banca è considerato sufficientemente adeguato per valutare il rischio di default che grava sul Fondo in base al fatto che la partecipazione massima del Fondo in ogni operazione è del 50% e che le garanzie fornite dal beneficiario, eventualmente, coprono il Fondo e la banca proporzionalmente alla partecipazione al prestito. Di conseguenza, il rischio che grava sul Fondo non potrà mai essere superiore al rischio che grava sulla banca per la medesima operazione.
- (38) Il rating dell'impresa da parte delle banche che accordano prestiti pertanto può essere considerato conforme al mercato.
- (39) La Commissione osserva che il metodo notificato è conforme alla tabella della Commissione pubblicata nella nuova comunicazione sui tassi di riferimento. Tale tabella di conversione integra i sistemi di rating più comunemente utilizzati. Le autorità pubbliche ricevono comunicazione del rating attribuito all'impresa dalla banca e possono quindi definire agevolmente il margine adeguato il cui tasso di base dev'essere aumentato.

---

<sup>6</sup> **N** = numero totale di rate; **n** = rata; **C<sub>n-1</sub>** = Capitale residuo al periodo **n**; **tA**: riduzione del tasso a favore del beneficiario, pari alla differenza tra il tasso teorico di mercato e il tasso effettivo della quota pubblica dell'operazione; **tR**: tasso di attualizzazione fissato dalla Comunicazione.

## **Attualizzazione**

- (40) La Comunicazione sui tassi di riferimento prevede che il tasso di riferimento dev'essere utilizzato anche come tasso d'attualizzazione, in modo tale da calcolare i valori attuali con l'ausilio del tasso di base aumentato di un margine fisso di 100 punti base.
- (41) La Commissione osserva che nel metodo notificato tutti i flussi futuri sono attualizzati al loro valore corrente con l'ausilio del tasso base aumentato di 100 punti base, prima di essere sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione totale.

## **Imprese in difficoltà**

- (42) La Comunicazione sui tassi di riferimento prevede che siano applicati margini da 400 a 1 000 punti base, secondo le garanzie offerte, per quanto riguarda imprese che si trovano in una cattiva situazione o in difficoltà finanziarie (rating pari o inferiore a CCC).
- (43) La Commissione rileva che le autorità italiane hanno confermato che i prestiti pubblici concessi alle imprese il cui rating è pari o inferiore a CCC sono esclusi dall'applicazione di tale metodo.

## **DECISIONE**

- (44) La Commissione conclude che tale metodo di calcolo permette di calcolare adeguatamente l'equivalente sovvenzione lordo dell'elemento d'aiuto contenuto nei prestiti pubblici e integra correttamente le disposizioni della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
- (45) Di conseguenza, la Commissione accetta che tale metodo sia utilizzato dalle autorità italiane per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo dell'elemento d'aiuto contenuto nei prestiti pubblici per varie azioni nel settore agricolo e della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. L'aiuto contenuto in tali prestiti pubblici potrà pertanto essere considerato trasparente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.
- (46) Pertanto, la Commissione accetta che tale metodo sia altresì utilizzato dalle autorità italiane per i prestiti pubblici concessi in base alla seguente normativa:
- § il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001<sup>7</sup>;
- § orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013;

---

<sup>7</sup> GUL 358 del 16.12.2006.



§ regolamento (CE) n 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

- (47) La Commissione accetta che il metodo oggetto della presente decisione sia utilizzato anche nel quadro dei Programmi di sviluppo rurale, in quanto le autorità italiane si sono impegnate a modificare le misure di cui ai PSR per rendere il metodo compatibile anche con gli articoli 49 e 50-52 del regolamento (CE) n. 1974/2006 (cfr. punto 5 della presente decisione).
- (48) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet:  
[http://ec.europa.eu/eu\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm).
- (49) La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale  
Direzione della legislazione agricola  
Ufficio: Loi 130 – 5/116  
B-1049 BRUXELLES  
Fax: 32.2. 296 76 72

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Dacian CIOLO•  
Membro della Commissione